

Sentenza Commissariale 30 dicembre 1953-1 febbraio 1954 che dichiara affrancati gli usi civici sulla tenuta "Selvicciola"

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Ha emanato la seguente sentenza nella causa vertente tra il comune di Ischia di Castro, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, e il Comune di Farnese, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, attori, contro Torlonia Alessandro, convenuto.

FATTO: Con ricorso del 18 novembre 1924, il Comune di Ischia di Castro chiedeva al Commissario di rivendicare alla propria popolazione gli usi civici da questa goduti, nel passato, sia sulle terre del proprio territorio originario, sia su quelle della distrutta città di Castro; con atto del 29 maggio 1926, precisò le terre sulle quali si pretendeva il riconoscimento degli usi civici, le ditte cui esse appartenevano, nonché i seguenti diritti civici sulle medesime terre vantati:

a) diritto di erbatico e di completa disponibilità delle erbe, sia invernali che estive, per vendita da parte del Comune e per pascolo in natura da parte della popolazione, compatibilmente con il turno di coltivazione triennale;

b) diritto di semina e coltivazione delle terre da farsi dalla popolazione, collettivamente, a turno triennale e con la corrisposta fissa di un seme a seme;

c) diritto di ottenere 8 rubbia di terreno per ciascuna famiglia, per adibirlo a chiuse e a ristretti, per la coltivazione;

d) diritto di legnatico su tutte le singole zone macchiose e sterpose, per uso agricolo e domestico.

Con decreto commissariale del 19 febbraio, 1928 veniva instaurato regolare giudizio nei confronti di tutti i proprietari delle terre gravate dai sopraelencati diritti civici e successivamente, in data 27 marzo 1928, il Comune di Farnese presentava analoga denuncia di usi civici per le terre della distrutta città di Castro e il Commissario, con decreto 8 giugno 1928, nominava L'ing. Alfano Antonino, con l'incarico di istruire la domanda. E poiché, dalla relazione all'uopo presentata dall'ing. Alfano, in data 14 marzo 1929, risultava che gli usi civici sulle terre della distrutta città di Castro competevano, oltre che alla popolazione di detta città, anche a quella di Farnese, il Commissario stesso, con sua ordinanza 14 febbraio 1930, ordinava la riunione delle due cause.

Nelle more del giudizio, la controversia veniva transatta da tutte le ditte interessate, ad eccezione di Torlonia Carlo, Rocchi Romolo, Briganti Luigi, Alberto e Rosina, Fanti Pietro, Lotti Pietro e Lotti Anna.

Con sentenza 5 febbraio-1 marzo 1941, il Commissario provvedeva come appresso:

a) dichiarava che sulla proprietà dei convenuti Rocchi, Briganti e Torlonia esistono, a favore delle popolazioni dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, determinati usi civici, quali elencati nel dispositivo della sentenza stessa;

b) dichiarava che le terre di proprietà delle ditte Fanti e Lotti sono libere dai pretesi diritti di usi civici, sia in favore del Comune di Farnese che di quello di Castro, per mancanza di ogni elemento di prova e perché il Comune di Farnese ebbe sempre un territorio proprio e separato da quello di Ischia;

c) nominava un perito per la liquidazione degli accertati usi civici;

d) riservava al definitivo le spese del giudizio;

e) dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di tutti i convenuti i quali avevano acceduto alla transazione.

Successivamente alla sentenza di cui sopra, anche i convenuti Rocchi e Briganti addivennero a transazione, per cui, espletata la perizia e riassunta la causa, il Commissario pronunciava sentenza

definitiva in data 6 luglio-3 novembre 1942, nei soli confronti di Torlonia Carlo, la cui tenuta «Selvicciola» sostanzialmente e permanentemente migliorata, fu dichiarata affrancata dagli usi civici riconosciuti con la precedente sentenza del 1941, mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di L. 13.937,75.

Inoltre, il nominato Torlonia veniva condannato a pagare la somma di L. 248.835,29, a titolo di rimborso del valore degli usi civici non goduti dalle popolazioni, dal giorno della giudiziale domanda al 31 gennaio 1942, nonché dei frutti maturandi fino al giorno in cui sarebbe stata pagata la prima annualità di canone.

Avverso ambedue le predette sentenze proponeva appello, con atto 9 gennaio 1943, il Torlonia, e la Corte di Appello di Roma, Sezione speciale usi civici, con decisione del 14 maggio-8 giugno 1948, in parziale riforma delle medesime, dichiarava escluso tra i diritti riconosciuti di uso civico, quello relativo alla concessione, ad ogni famiglia di Ischia di Castro e di Farnese, di 8 rubbia di terreno da destinarsi a miglior coltura, ferme nel resto le impugnate sentenze, rimandando quindi la causa, per l'ulteriore corso, al Commissario affinché provveda, mediante istruttoria, alla determinazione del nuovo canone di affrancazione, a seguito della esclusione del diritto di cui sopra, nonché alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Con ricorso 21 settembre 1950 i comuni interessati provvedevano per la riassunzione della causa davanti al Commissariato.

Essendo deceduto Torlonia Carlo, venivano indicati gli eredi Alessandro, Annamaria e Teresa Torlonia; però, d'accordo tutte le parti, essendo risultato erede della tenuta «Selvicciola» il solo Torlonia Alessandro, la causa veniva proseguita contro quest'ultimo.

All'udienza del 17 febbraio 1951, veniva nominato perito l'agr. Sante Castellani, con l'incarico di «provvedere alla liquidazione degli usi civici in conformità del dispositivo della sentenza commissariale 5 febbraio-1° marzo 1941, e ciò solo per le terre di proprietà di Alessandro Torlonia, tenendo presente che, dagli usi civici accertati con la medesima sentenza, va escluso quello di 8 rubbia di terre per coltura ad ogni famiglia dei Comuni di Ischia di Castro e Farnese, giusta decisione della Corte di Appello di Roma, Sezione usi civici, del 14 maggio 1948».

Espletato il mezzo istruttorio, all'udienza del 18 luglio 1953 la causa veniva posta in decisione, concludendo le parti come in premessa.

Su loro richiesta veniva concesso termine per note fino al 18 settembre 1953.

DIRITTO : Osserva che la causa tra i Comuni di Ischia di Castro e Farnese e la ditta Torlonia torna al giudizio di questo Commissariato a seguito della sentenza emessa, in data 14 maggio-8 giugno 1948, dalla Sezione speciale degli usi civici della Corte d'appello di Roma. Tale sentenza ha confermato le sentenze commissariali 5 febbraio-1° marzo 1941 e 6 luglio-3 novembre 1942, salvo nel punto in cui viene accertato quale uso civico l'attribuzione, ad ogni famiglia dei Comuni interessati, di 8 rubbia di terreno da destinarsi a miglior coltura, avendo la Corte ritenuto trattarsi, nella specie, di diritto puramente dominicale.

Escluso il diritto di cui sopra dal novero degli usi gravanti sulle terre Torlonia, la causa è stata rimandata davanti a questa Giustizia «affinché provveda, mediante istruttoria, alla determinazione del nuovo canone di affrancazione... nonché alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio». Il compito attuale del Commissario sarebbe, dunque, soltanto quello di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello. Ma è proprio sulla estensione di tale compito che le parti in causa sono tuttora in contrasto.

Secondo la tesi Torlonia, infatti, il compito del Commissario dovrebbe intendersi limitato alla determinazione del canone, *in funzione* e cioè esclusivamente in ragione della esclusione del diritto riconosciuto di natura dominicale. Si tratterebbe perciò di eseguire una semplice operazione aritmetica, bastando detrarre dal valore dei diritti civici, liquidati nella prima perizia del 28 gennaio 1942 in complessive L. 348.443,90 il valore corrispondente al diritto escluso. Ciò in teoria, poiché, in effetti, — il che era sfuggito alla Corte —, il perito, di propria iniziativa, avendo ritenuto anch'egli di natura dominicale il diritto di far «chiuse o ristretti», aveva già esclusa la valutazione

relativa, per cui la stessa Corte — sempre secondo la tesi Torlonia non avrebbe dovuto far altro, operata la correzione di diritto, che confermare in tutto le due sentenze impugnate e quindi decidere il giudizio senza ulteriore rinvio, dovendo il canone fissato dal perito in L. 13.937,75, rimanere immutato.

La tesi sostenuta dal Torlonia è però vivamente contrastata dai Comuni interessati, i quali sostengono che, avendo la Corte d'Appello disposto una nuova istruttoria e non essendo intervenuta la sentenza definitiva di liquidazione, il valore dei diritti accertati dev'essere quello attuale e precisamente quello stabilito dal perito nella sua ultima relazione.

Tra le due opposte tesi il Commissario accoglie quella dei Comuni; per il seguente ordine di motivi:

1) La Corte d'Appello, nel rinviare la causa al giudice di primo grado, ha espressamente disposto perché fosse provveduto alla determinazione del «nuovo» canone di affrancazione, e ciò, «mediante istruttoria». Il «nuovo» canone, per la Corte, non poteva essere quello risultante dalla semplice operazione aritmetica, rappresentata dalla detrazione, del canone complessivo di L. 13.937,75, della quota di valore attribuito dal perito al diritto di «far chiuse o ristretti». Per ottenere ciò non sarebbe stato necessario disporre una nuova istruttoria, tanto più che il diritto escluso dalla Corte non era stato neppure valutato nella perizia Castellani del 28 gennaio 1942. Né il Torlonia può oggi, per far rimanere immutato il canone, avvantaggiarsi della svista in cui giudicanti e parti sono incorsi nel non rilevare l'esclusione operata dal perito relativamente al diritto di far «chiuse o ristretti», poiché la sentenza di appello, non essendo stata impugnata, è ormai passata in giudicato e, come tale, fa stato tra le parti in causa.

2) La *nuova* perizia Castellani è stata disposta dal Commissario, con ordinanza del 17 febbraio 1951, presenti tutte le parti e sull'accordo implicito di esse.

Nell'ordinanza venne dato incarico al perito di determinare il nuovo canone, in dipendenza della decisione della Corte d'Appello, «in conformità del dispositivo della sentenza Commissariale 5 febbraio-1° marzo 1941», vale a dire rinnovando tutte le operazioni, di misurazione e di calcolo già poste a base della relazione del 28 gennaio 1942; se il Commissario avesse inteso di attribuire alla sentenza di appello l'interpretazione voluta dal Torlonia, avrebbe dato al perito altre precisazioni, restringendogli i compiti e dispensandolo dal ripetere tutte le operazioni già disposte con la sentenza del 1941.

3) La determinazione e l'imposizione di un «nuovo» canone di affrancazione, secondo l'interpretazione data alla sentenza di appello, trova giustificazione nella necessità, rispondente ai criteri di giustizia oltretutto di etica-sociale, ricorrenti nella dottrina e ribaditi dagli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali ogni liquidazione, in sostituzione di un bene soppresso o distrutto, deve essere fatta in modo che l'avente diritto sia patrimonialmente reintegrato del bene perduto secondo il valore che esso ha all'epoca in cui si addivenne al pagamento dell'equivalente somma di danaro, *con riferimento alla data in cui viene pronunciata la sentenza che ordina tale pagamento*.

Applicando tale principio alla fattispecie, ne consegue che la liquidazione degli usi civici gravanti le terre Torlonia dev'essere fatta ai valori attuali per dar modo alle popolazioni interessate di rivalersi delle utilità, di cui sino ad oggi non hanno potuto godere per l'opposizione dei proprietari, i quali non debbono imputare che a se stessi quanto, in dipendenza delle vicende belliche e della conseguente svalutazione monetaria, si è venuto a verificare nel tempo.

Anche gli accessori, seguendo la sorte della cosa principale, vanno adeguatamente rivalutati; pertanto i frutti già liquidati nella precedente fase del giudizio in L. 248.835,29 fino al 31 gennaio 1942 vanno assoggettati a nuova valutazione.

Circa la data di decorrenza, stabilita al 18 novembre 1924, ogni rilievo è privo di fondamento, essendo la data indicata quella della giudiziale domanda. Nella specie, il diritto degli attori si basa sul principio generale che impone, a chiunque ritragga frutti da cosa appartenente ad altri, di restituire, oltre alla cosa fruttifera, anche i frutti in concreto dalla stessa prodotti, con decorrenza dal giorno cui risale la legittima richiesta di restituzione.

Riconosciuto il diritto dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese di esigere dal Torlonia il nuovo canone di affrancazione e, i frutti corrispondenti, indebitamente percepiti, il Commissario è chiamato dalle parti a portare il suo esame sulla relazione peritale Castellani del 23 aprile 1953, lamentando il Torlonia e il Comune di Ischia di Castro, rispettivamente, eccesso e difetto di valutazione.

Al riguardo, osserva il Commissario che il procedimento usato dal perito, per determinare il nuovo canone, non merita censura o rilievo, avendo egli applicato giusti ed esatti criteri di valutazione, per cui il canone annuo di natura enfiteutica, di L. 411.633,70, dovuto dal proprietario (corrispondente a un canone medio per ettaro di L. 1.026 per un valore totale di terre in liquidazione di L. 8.232.674), si ravvisa adeguato.

Lo stesso è a dirsi per i frutti indebitamente percetti, per la determinazione dei quali il perito si è riportato alla media decennale dei prodotti, secondo la prassi comune.

Pertanto, sono affrancati, mediante l'imposizione del canone di cui sopra, gli usi civici riconosciuti, come dalla precedente sentenza commissariale 5 febbraio-1° marzo 1941 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione speciale usi civici 14 maggio-8 giugno 1948, a favore delle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, sulla tenuta «Selvicciola» di proprietà di Alessandro Torlonia, distinta al Catasto di Ischia di Castro, alla Sez. XI, coi mappali nn. i sub. 1, 1 sub. 2, 1 sub. 3, 1 sub. 4, 2, 3, 4, 5, 6 sub. 1, 6 sub. 2, 6 sub. 3, 7, 8, 20, 21, 22 sub. 1, 22 sub. 2, della superficie di ettari 401.22.50 (trasporto 2233), la quale tenuta perciò rimane di piena ed esclusiva proprietà Torlonia.

Il canone di cui sopra e, nella stessa proporzione, i frutti, vengono assegnati per il 68 % al Comune di Ischia di Castro e per il 32 % al Comune di Farnese, giusta il giudicato commissariale 3 giugno-22 luglio 1949, con il quale è stata sciolta la promiscuità di usi già esistente tra i due Comuni predetti.

Quanto alle spese giudiziali, stante la parziale soccombenza in appello (più formale che sostanziale) dei comuni di Ischia di Castro e di Farnese, si ritiene di doverle compensare per 1/4, ad eccezione delle spese di perizia, di registrazione, ecc. che vanno messe tutte a carico del Torlonia.

Circa la misura dei diritti e degli onorari, gli stessi secondo i criteri già richiamati innanzi, ripetutamente applicati al caso particolare dalla Suprema Corte di Cassazione, vanno liquidati con le tariffe odierne.

La presente sentenza è esecutiva di diritto, nonostante gravame.

P. Q. M.

Sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara affrancati, mediante la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di L. 411.633,70 gli usi civici riconosciuti con la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione speciale degli usi civici, 14 maggio-8 giugno 1948, a favore delle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, sulla Tenuta "Selvicciola", di proprietà di Torlonia Alessandro, censita al catasto rustico del Comune di Ischia di Castro alla Sez. XI, con i numeri mappali 1 sub. 1, 1 sub. 2, 1 sub. 3, 1 sub. 4, 2, 3, 4, 5, 6 sub. 1, 6 sub. 2, 6 sub. 3, 7, 8, 20, 21, 22 sub. 1, 22 sub. 2; dell'estensione di ha. 401.22.50, confinante ad est con la tenuta Chiovano, a sud e a ovest con la tenuta Musignano e a nord col fosso Strozzevolpe e proprietà Bocci Lorenzo.

Detto canone sarà pagato, dal predetto Torlonia ai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, il 1° ottobre di ogni anno, nella proporzione del 68 % e del 32 %, rispettivamente.

Condanna lo stesso Torlonia Alessandro a pagare ai predetti Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, sempre nella proporzione rispettivamente del 68 % e del 32 %, la somma di L. 12.282.265, quale equivalente dei frutti goduti dalle rispettive popolazioni dal giorno della giudiziale domanda (18 novembre 1924) fino al 30 aprile 1953, nonché quelli maturati e maturandi dal 10 maggio 1953,

nella misura di cui alla perizia Castellani del 23 aprile 1953, fino al giorno in cui sarà pagata la prima annualità di canone.

Dichiara compensate, tra le parti in causa, per 1/4 le spese del giudizio di primo e di secondo grado escluse quelle peritali, e condanna Torlonia Alessandro al pagamento, a favore dei Comuni attori, dei restanti 3/4 di dette spese, liquidandoli in complessive L. 982.000 a favore del Comune di Ischia di Castro, ivi comprese L. 135.000 per diritti di procuratore e lire 825.000 per onorari, e in complessive L. 431.000 a favore del Comune di Farnese, ivi comprese L. 63.450 per diritti di procuratore e L. 362.500 per onorari; oltre, per l'intero, alle spese della perizia Castellani, che liquida in L. 300.000 da anticiparsi al perito dai Comuni interessati, nella proporzione del 68 % dal Comune di Ischia di Castro e del 32 % dal Comune di Farnese, oltre, infine, alle spese di registrazione e ulteriore necessarie per l'intero.. Con la provvisoria esecuzione di diritto.

Così deciso in Roma il 30 dicembre 1953.

Il Commissario: **D. CATENACCI**

Il Segretario: **M. CORSI**

Depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 10 febbraio 1954. Il Segretario: M. CORSI